

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

4

2013



JOVENE EDITORE

Il nuovo libro di Massimo Brutti, che nel titolo si preannuncia come ricerca dedicata a due protagonisti della prima metà del Novecento, Vittorio Scialoja ed Emilio Betti, è in verità una dotta e informata panoramica sulle vicende che hanno complessivamente interessato il diritto civile e la sua codificazione nella transizione dallo Stato liberale al regime fascista, con una breve ma efficace incursione negli anni della rinascita democratica.

Incominciamo da quest'ultima, cui Brutti si dedica per verificare la portata delle continuità e delle rotture tra fascismo e Repubblica, tema su cui si sono tradizionalmente confrontati due orientamenti: quello di chi ha accreditato la dittatura come malattia che ha solo momentaneamente colpito un corpo sano, e quello per cui essa ha in fin dei conti espresso tendenze all'epoca diffuse, in quanto tali destinate persino a ispirare la Costituzione italiana nata dal crollo della dittatura.

Brutti contesta entrambe le posizioni. Il primo orientamento è un espediente elaborato per celare o l'adesione al fascismo dei molti studiosi che hanno finito per collaborare con il potere politico, ad esempio confezionando un codice civile espressivo di uno specifico modello di società (152 ss.).

Il secondo orientamento banalizza invece la collaborazione dei giuristi con il regime, e con essa la rottura che la Carta fondamentale nata dalla Resistenza ha determinato rispetto alla fase storica immediatamente precedente: conclusione verso cui le pagine di Brutti fanno trasparire una decisa irritazione. È vero, si precisa, che anche i Costituenti, come prima la dittatura, hanno inteso funzionalizzare in particolare i diritti economici, e tuttavia lo hanno fatto per ottenere un risultato opposto a quello cui mirava il fascismo: per produrre emancipazione individuale e sociale anche nel mercato, per completare cioè la democrazia economica con la democrazia politica. Negare questo aspetto, trascurare la radicale diversità del progetto repubblicano rispetto alla volontà del ventennio di imporre la collaborazione tra capitale e lavoro, e di piegarla ai disegni del nazionalismo

economico, significa occultare “la frattura storica determinata dalla Liberazione” (190).

Ma torniamo a Scialoja e Betti, le cui differenze di pensiero sono ricostruite insieme con il rispettivo atteggiamento nei confronti del potere politico.

Scialoja è il giurista rappresentativo di quelle tendenze conservatrici e autoritarie che per molti aspetti sono già presenti nell'Italia liberale alla vigilia del fascismo. In questa veste, pur mostrandosi quantomeno accondiscendente con la dittatura, mantiene fede a quanto reputa essere la tradizione da difendere: quella che vede nella proprietà e nella libertà di contratto il fondamento dell'ordine economico (1 ss.). Betti, invece, sviluppa il suo profilo di studioso a partire da una reazione a queste posizioni, criticate proprio perché in continuità con l'individualismo liberale. Paradigmatici sono i suoi studi sul diritto delle obbligazioni e dei contratti, che vuole permeato dal principio per cui la rilevanza giuridica delle condotte individuali è limitata ai casi in cui perseguono le finalità di ordine economico e sociale indicate, o almeno non ostacolate, dall'autorità statale (159 ss.).

Brutti traccia la storia del confronto tra Scialoja e Betti e delle sue ricadute sulla politica legislativa del regime. Sino alla sua morte, Scialoja poté prevalere e ispirare così la redazione del noto progetto di codice comune italo francese delle obbligazioni e dei contratti (85 ss.), ritenuto da Betti un monumento all'individualismo borghese per i suoi legami con la cultura giuridica d'oltralpe. Nel corso degli anni Trenta finì invece per dominare la posizione di Betti, che militava a favore di un diritto garante della collaborazione di classe, capace di produrre lo scioglimento dell'individuo nell'ordine per asservirlo ai propositi di riforma fascista del capitalismo (101 ss.).

Quanto sostenuto da Betti rinvia a ciò che nella Germania nazista veniva prefigurato dai cosiddetti ordoliberali, che intesero combinare le istanze liberatorie della tradizione borghese con le istanze ordinatorie di uno Stato forte, chiamato a tradurre in diritto le leggi del mercato. Questo programma riassume quanto già Karl Polanyi aveva ritenuto essere il nucleo dell'esperienza fascista nel suo complesso, che affossò le libertà politiche per imporre la riforma delle libertà economiche. Se si muove da questa descrizione del fenomeno fascista, ovvero se lo si considera una modalità di razionalizzazione e

pacificazione dell'ordine economico, allora il contrasto tra le posizioni di Scialoja e Betti può essere più sfumato.

Il profilo politico e culturale del primo non può certamente essere sovrapposto a quello del secondo, e tuttavia il liberalismo che esprime contiene non poche tracce e avvisaglie dell'anti-individualismo dei più accesi sostenitori del regime. Questo inducono del resto a ritenere le pagine in cui Brutti riferisce di come Scialoja abbia ad esempio sponsorizzato la tutela dell'affidamento del destinatario di dichiarazioni negoziali inerenti l'attività economica (65 ss.), o amMESSO limiti al diritto di proprietà su beni di utilità sociale (30 ss.), o ancora coltivato forme di organicismo e mostrato così interesse per il profilo della funzione delle costruzioni giuridiche (54 ss.).

Dal canto suo Betti, come abbiamo detto, non propugna un superamento del capitalismo, bensì una funzionalizzazione in termini quasi biopolitici delle condotte individuali al suo mantenimento e sviluppo in quanto ordine. Il che avviene accentuando motivi già presenti nella cultura liberale dell'epoca, non certo estranea a forme di autoritarismo neppure nella Francia della Terza Repubblica, il Paese indicato dallo studioso camerte come la patria dell'individualismo (101 ss.).

L'intreccio tra istanze liberatorie e ordinatorie, che prepara prima e anima poi la transizione dallo Stato liberale alla dittatura, è coesistente alle costruzioni utilizzate dai cultori della romanistica. L'intreccio riguarda innanzi tutto la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico tracciata a partire da quanto detto da Savigny: che il primo concerne l'individuo per se stesso e il secondo lo Stato come organica manifestazione del popolo. Riguarda poi le costruzioni della dogmatica pandettistica, fondamento tecnico giuridico per i più disparati modelli di convivenza sociale, in piena sintonia con quanto si reputa essere l'essenza del liberalismo: il costituire una pratica di governo produttrice e consumatrice di libertà insieme.

Da questo punto di vista, Scialoja e Betti riassumono i termini di una transizione dallo Stato liberale al fascismo con modalità che portano a scorgere nel primo tracce consistenti del secondo, più di quanto faccia intendere la constatazione che il diritto privato ha subito modificazioni meno incisive di quelle riscontrabili in altri settori dell'ordinamento. Ma, come abbiamo detto, proprio qui risiede l'es-

senza del fascismo, affossatore di libertà politiche e solo riformatore di libertà economiche.

Per la qualità del contributo offerto alla comprensione e la documentazione di questi aspetti, il libro di Brutti rappresenta ancora una tendenza minoritaria nella cultura giuridica. E tuttavia costituisce un passo decisivo in quella direzione, e un imprescindibile punto di riferimento per chi intenda contribuire a consolidarla.